

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 4-8327

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mompantero (TO) 2024 - 2039. Approvazione.



Seduta N° 443

Adunanza 25 MARZO 2024

Il giorno 25 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:35 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 4-8327/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mompantero (TO) 2024 - 2039. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'articolo 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede, all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione dei PGF si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
A - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
B - al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
C - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
D - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del presente PFA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Richiamato il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che, all'articolo 6, comma 4, lettera c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;
- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente

nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E. L'articolo 12, comma 1, lettera e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco”;

3) con D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC IT1110030 “Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto” e la ZSC IT1110039 “Rocciamelone”;

4) con D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 è stata delegata all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione delle ZSC IT1110030 “Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto” e ZSC IT1110039 “Rocciamelone”.

Tenuto conto che l'articolo 42 (Attribuzioni dei Consigli) del D.lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Mompantero, con nota prot. ricevimento n. 77358 del 02 luglio 2021, ha trasmesso, per la sua approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento forestale, la proposta di PFA delle sue proprietà. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Descrizioni particellare;
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi;
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000;
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000;
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000;
- 07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000;
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;
- 09 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000;
- 10 – Carta sinottica catastale, in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto, con propria nota prot. n. 13000 del 04 febbraio 2022, alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., pervenuta ai competenti uffici il 27 agosto 2021, prot. ric. n. 96331, nonché considerando la richiesta di integrazioni ricevuta dall'Ente di Gestione delle Aree Protette (EGAP) delle Alpi Cozie il 24 gennaio 2022 con nota prot. ric. n. 7123. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Mompantero, con nota prot. ric. n. 72855 del 13 giugno 2022, ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni, formalmente pervenute in data 07 dicembre 2022 con nota prot. ric. n.152620;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune Mompantero riguarda complessivamente 1003,70 ettari boscati di cui 681,50 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal PFA:

A - ricadono per 94,53 ha nella ZSC IT1110030 “Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto” e per 597,40 nella ZSC IT1110039 “Rocciamelone”. L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 16 maggio 2023, trasmessa con nota prot. ric n. 70972 del 18 maggio 2023, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto della seguente prescrizione:

- prima dell’invio della Comunicazione di taglio, per gli interventi ricadenti nel territorio gestito dall’Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto con l’Ente al fine di evidenziare eventuali aree di rispetto legate a contingenze non prevedibili in sede di PFA (nidificazioni, habitat di specie ecc.), vie di esbosco, sia aeree che con trattori, alberi vivi/morti da rilasciare a tempo indefinito;

B - presenta un bosco da seme, così come individuato dalla normativa regionale vigente (scheda 0170), per il quale sono state definite le indicazioni gestionali nel capitolo 17 del Piano. Si tratta di un Querceto mesoxerofilo di roverella delle Alpi situato a monte delle frazioni Grotte e Foresto di Chianocco, in parte coincidente con la particella forestale n. 15, selezionato per la raccolta di *Juniperus oxycedrus* L. e *Prunus brigantina* Vill.;

C - è stata individuata una compresa dei boschi a protezione diretta (PT) che racchiude principalmente i boschi interessati dall’incendio del 2017 e non solo quelli individuati in base ai criteri contenuti nel manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Si tratta di circa 628,20 ettari di cui 480 sono stati interessati da incendi e su cui, in parte, si prevedono interventi in attuazione del “Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell’autunno 2017”, mentre per la restante parte non si prevedono interventi nel periodo di validità del Piano;

D - il Piano individua circa 198 ettari di superficie forestale in cui è praticabile l’attività di pascolo in bosco, prevalentemente in Lariceti, Pinete di pino silvestre e Rimboschimenti di larice. La totalità delle superfici è individuata in cartografia (allegato 04 – Carta forestale) e le attività vengono normate nel capitolo 11.8 “Aspetti silvo-pastorali”;

6) quasi la totalità della superficie oggetto del PFA è stata percorsa nel 2017 da un incendio boschivo e quindi è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1 della Legge 353/2000. In particolare, nei territori boscati, come definiti all’articolo 3, comma 1 e 2 della L.r. 4/2009 e rilevati in sede di redazione del PFA in oggetto, percorsi dal fuoco sono vietati il pascolo e la caccia per 10 anni successivi all’evento calamitoso.

Richiamata la nota prot. n. 28752 del 08 novembre 2018 pervenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha accordato alla Regione la possibilità di concedere limitate deroghe ai divieti posti dalla L. 353/2000 in merito al pascolo in bosco per aree situate all’interno dei Siti della rete Natura 2000, se finalizzate al mantenimento e/o ripristino di habitat aperti di interesse conservazionistico tutelati dalla Direttiva “Habitat”. Tali deroghe sono state concesse per le aree individuate dal Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell’autunno 2017, approvato con D.G.R. n. 29-8813 del 18 aprile 2019, coincidenti con alcune limitate aree del progetto LIFE “xero-grazing”, per le quali sussistono le condizioni tecnico-scientifiche e gestionali orientate al mantenimento e ripristino di habitat aperti tutelati dalla Direttiva “Habitat”.

Pertanto, nelle aree percorse dall’incendio del 2017 si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000 ad esclusione delle aree coinvolte dal progetto LIFE “Xero-grazing” presenti nei pressi della borgata Chiamberlando, in cui si applicano le deroghe previste con la nota del MASE di

cui sopra e concesse con l'approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017 (D.G.R. n. 29-8813 del 18 aprile 2019);

7) il PFA è stato adottato dal Consiglio Comunale di Mompantero con deliberazione n. 16 del 15 settembre 2023 come previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale. Detto verbale è stato trasmesso al Settore Foreste il 18 settembre 2023 con nota prot. ric. n. 122183;

8) per i suoi contenuti il PFA ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

9) il PFA è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare della pianificazione forestale territoriale, di cui all'articolo 10 comma 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

10) come indicato nell'allegato 01 – Relazione tecnica, il periodo di validità richiesto per il PFA è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2038/2039 (31 agosto 2039);

11) il Piano in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

12) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale. Nelle aree percorse dall'incendio del 2017 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della L. 353/2000 ad esclusione delle aree coinvolte dal progetto LIFE "Xero-grazing" presenti nei pressi della borgata Chamberlando, in cui si applicano le deroghe introdotte con la nota del MASE di cui ai punti precedenti. Scaduti i termini previsti dall'articolo 10 della L.353/2000, per il restante periodo di validità del Piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle aree in cui è specificatamente previsto, così come individuate nell'allegato 04 – Carta forestale.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mompantero, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mompantero, riguardante complessivamente 1003,70 ettari boscati di cui 681,50 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale.

Nelle aree percorse dall'incendio del 2017 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della L. 353/2000 ad esclusione delle aree coinvolte dal progetto LIFE "Xero-grazing" presenti nei pressi della borgata Chiamberlando, in cui si applicano le deroghe introdotte con la nota del MASE di cui ai punti precedenti e concesse con l'approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017 (D.G.R. n. 29-8813 del 18 aprile 2019). Scaduti i termini previsti dall'articolo 10 della L.353/2000, per il restante periodo di validità del Piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle aree in cui è specificatamente previsto, così come individuate nell'allegato 04 – Carta forestale;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2038/2039 (31 agosto 2039);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 – Relazione tecnica;

02 – Descrizioni particellare;

03 – Registro degli eventi e degli interventi;

04 – Carta forestale, in scala 1:10.000;

05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000;

06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000;

07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000;

08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;

09 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000;

10 – Carta sinottica catastale, in scala 1:10.000;

4) di disporre che la sua attuazione nelle ZSC IT1110030 "Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto" e ZSC IT1110039 "Rocciamelone" sia subordinata alla seguente prescrizione contenuta nella Determina Dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 123 del 16 maggio 2023:

- prima dell'invio della Comunicazione di taglio, per gli interventi ricadenti nel territorio gestito dall'Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto con l'Ente al fine di evidenziare eventuali aree di rispetto legate a contingenze non prevedibili in sede di PFA (nidificazioni, habitat di specie ecc.), vie di esbosco, sia aeree che con trattori, alberi vivi/morti da rilasciare a tempo indefinito;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

[https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;](https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/)

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali;>

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale_

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.